

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di P.- Dott. Paolo Cantile - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.28828/2023 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto azione di surroga ex art.1916 c.c., riservata in decisione all'udienza del 18/12/2024 e vertente

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Erminio Capasso, C.F.CPSRMN72A15F839G, giusta procura generale alle liti per atto notaio Dott. Roberto Fantini di Roma, prodotta in atti, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Candida Cucco, C.F.CCCCDD72E53A024Y, in Napoli alla via Vittori Colonna n.15;

Ricorrente

CONTRO

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., C.F. 80014890638, con sede in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo, ove elegge domicilio, unitamente all'avv. Carla D'Alterio, C.F.DLTCRL79E52F839Q, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti prodotta in atti;

resistente

CONCLUSIONI

All'udienza del 18/12/2024 il procuratore dell'Inps concludeva per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di casa. Il procuratore di parte resistente concludeva per il rigetto della perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., nel testo novellato dall'art.45, comma 17 della Legge 18/6/2009 n.69, applicabile anche ai giudizi di primo grado in corso alla data del 04/7/2009.

Esibita la documentazione ed ogni altro elemento probatorio, la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 18/12/2024, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A miglior intelligenza di quanto si dirà appresso, non sarà forse superfluo ripercorrere, sia pure a grandi linee, l'iter formativo attraverso il quale il quadro giuridico, entro cui si situa la fattispecie in discorso è venuta a maturazione. Giova allora premettere che nel caso di specie la pretesa di parte ricorrente riguarda la restituzione dell'importo di € 3.738,35, versato alla sig.ra Di Gloria Angela per l'indennità di malattia erogata alla predetta, a seguito del sinistro verificatosi in Napoli in data 04/09/2013. L'Inps sostiene che la sig.ra Di Gloria Angela, a seguito del sinistro, ha riferito, con modello AS.1 al suo datore di lavoro "Sanatrix Clinica" e contestualmente all'Inps, di essersi infortunata nel Comune di Napoli, pertanto, non ha potuto attendere al proprio lavoro per giorni 67 (sessantasette).

Il Comune di Napoli, previa impugnazione della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, ha sostenuto che la domanda è sfornita di prova, atteso che l'Inps non ha dimostrato la natura di dipendente della sig.ra Di Gloria Angela, la retribuzione media giornaliera, la correttezza dei calcoli effettuati ed infine del pagamento dell'indennità di malattia di cui si chiede la restituzione.

Fatta questa breve, quanto indispensabile esposizione, va detto che la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione e per i motivi che seguono.

Ebbene, la pretesa di parte ricorrente risulta provata dalla documentazione prodotta in atti; infatti dalla sentenza prodotta in atti da entrambe le parti risulta il sinistro in

cui è incorsa la sig.ra Di Gloria Angela ed i danni da essa subiti per le lesioni riportate a causa della caduta, per responsabilità dell'Ente Comune di Napoli.

E' opportuno anche chiarire che il titolo in ragione del quale l'Inps agisce nei confronti del Comune di Napoli è la surrogazione regolata dall'art.1916 c.c. secondo cui: "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i responsabili". Orbene, l'Inps, quale Ente gestore dell'assicurazione sociale, in virtù di tale norma, ha diritto di ottenere direttamente dal terzo responsabile il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato quando il fatto da cui si è generata l'attribuzione patrimoniale è imputabile a responsabilità di un terzo. Va anche precisato che per costante orientamento giurisprudenziale, la surrogazione sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile. Sicché l'assicuratore subentra nel diritto dell'assicurato verso l'autore del danno nello stato in cui si trova al momento della surrogazione e può giovare della interruzione della prescrizione che il danneggiato abbia precedentemente compiuto. Giova ricordare il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n.6320 del 03/05/2019 secondo cui: *"Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c. si risolve in una particolare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito e l'assicuratore può giovare degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato"*. Dunque effettuando una successione a titolo particolare nel diritto

controverso, l'accertamento della responsabilità del Comune di Napoli nella causazione del sinistro, come risulta dalla sentenza n.4836/2015 dal giudice di p. di Napoli, è immediatamente opponibile allo stesso e idoneo a fare stato ex art. 2909 c.c. tra le parti ed i loro aventi causa tra cui rientra l'Inps, limitatamente alla domanda di surroga.

Alla luce di quanto brevemente esposto, la domanda va accolta, con conseguente condanna del Comune di Napoli al pagamento, in favore dell'Inps, della somma di € 3.738,35, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di P. dott. Paolo Cantile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, contro il Comune di Napoli, così provvede:

- Accoglie la domanda e condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'Inps della somma di € 3.738,35, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano nella misura di € 625,00 di cui € 125,00 per spese.
- Così deciso in Napoli li 29/01/2025

Il Giudice di P.

dott. Paolo Cantile